



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dr.ssa Caterina Molfino

Presidente

Dr. Paolo Celentano

Consigliere

Dr. Giovanni Galasso

Consigliere relatore

ha deliberato di pronunciare la presente

SENTENZA

nel processo civile iscritto al n. 1006/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi
avente ad oggetto “impugnazione di lodo arbitrale”;

TRA

METALPLEX S.P.A. (c.f. 00145810628), con sede in Benevento alla Contrada Ponte Valentino Zona Industriale ASI, costituitasi in persona del rag. Gianpiero Gallucci, dichiaratosi amministratore unico, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5° d.m. 44/2011, dall'Avv. Carlo Iannace (c.f. NNCCRL77P05A783B);

IMPUGNANTE

E

MDATA SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (c.f. 01576090623), con sede in Benevento alla Contrada Ponte Valentino, Zona industriale ASI, costituitasi in persona dell'Ing. Michele Gallucci, dichiaratosi amministratore unico, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Antonio Tiso (c.f. TSINTN66P13A783Z);



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato alla Metalplex S.p.A. il 30/9/2015, la Mdata System S.r.l. attivava il procedimento arbitrale previsto dall'art. 9 dell' "accordo quadro" sottoscritto il 1° luglio 2013, nominando contestualmente il proprio arbitro; anche la Metalplex nominava il proprio ed il Presidente del Tribunale di Benevento, in mancanza di accordo tra gli arbitri nominati dalle parti, provvedeva alla nomina del presidente del collegio.

La Mdata System S.r.l. intendeva ottenere, attraverso il procedimento arbitrale, il riconoscimento del proprio credito derivante dal citato accordo quadro con il quale erano stati regolati i rapporti tra le due società, ciascuna delle quali facente capo ad uno dei soci della preesistente Metalplex S.p.A. che avevano deciso con tale atto di proseguire separatamente l'attività d'impresa svolta.

In particolare la Mdata System S.r.l. sottoponeva al collegio le seguenti domande così definitivamente precisate: *"A) accertare e dichiarare che la S.r.l. MDATA SYSTEM è creditrice della Metalplex S.r.l. della somma di € 207.688,45 derivante dalla fattura n. 1 del 27.01.2014 dell'importo di € 304.781, 77 (cui va decurtata la somma di € 97.093,32 già versata dalla Metalplex e trattenuta dalla Mdata a titolo di acconto sulla somma maggiore ancora dovuta) e, per l'effetto A1) condannare la Metalplex S.r.l. al pagamento in favore della S.r.l. MDATA SYSTEM della somma di € 207.688,45; accertare e dichiarare che la S.r.l. MDATA SYSTEM è creditrice della Metalplex S.r.l. della ulteriore somma di € 37.478,40 di cui alla fattura n. 9 del 1/09/2014 e, per l'effetto B1) condannare la Metalplex S.r.l. al pagamento in favore della S.r.l. MDATA SYSTEM della somma di € 37.478,40; C) accertare e dichiarare che la S.r.l. MDATA SYSTEM è creditrice della Metalplex S.r.l. della ulteriore somma di € 7.988,64 quale importo residuo sulla maggiore somma di € 52.500,00 che la Metalplex avrebbe dovuto versare alla Mdata in forza dell'art. 2 dell'accordo quadro del 1 luglio 2013 e, per l'effetto C1) condannare la Metalplex s.p.a. al pagamento in favore della S.r.l. MDATA SYSTEM della somma di € 7.988, 64; D) accertare e dichiarare che la S.r.l. Mdata System è creditrice della Metalplex S.r.l. della ulteriore somma di € 107.067,00 di cui alla "pro forma" del 12 maggio 2015; D1) per l'effetto condannare la Metalplex S.r.l. al pagamento in favore della S.r.l. MDATA SYSTEM della somma di € 107.067,00 oltre interessi ed accessori;*





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
 QUINTA SEZIONE CIVILE
 (già Prima sezione civile bis)

E) Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla Metalplex perché inammissibile ed infondata; F) Con vittoria di spese e competenze del procedimento arbitrale”.

La Metalplex sottoponeva invece i seguenti quesiti: “1. Accerti e dichiarare il nominato Collegio l'infondatezza, illegittimità, incertezza, illiquidità ed inesigibilità delle pretese creditorie avanzate dalla MDATA System per tutti i motivi innanzi esposti e per gli effetti dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice in favore di quest'ultima parte. 2. Ad ogni modo, accerti e dichiarare il nominato Collegio la infondatezza di qualsivoglia pretesa creditoria che dovesse essere avanzata dalla convenuta nei confronti dell'attrice. 3. In via riconvenzionale: Accerti e dichiarare il nominato Collegio, il diritto della Metalplex ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 209.734,00 relativa alle somme indicate nella prenotula del 04 10 2015. Eventualmente compensare quanto risulterà dovuto in favore della Mdata con quanto sarà riconosciuto come dovuto da quest'ultimo in favore della Metalplex S.p.A. 5. Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.

La lite nasceva dall'accordo quadro sottoscritto da Michele e Giampiero Gallucci il 1° luglio 2013 con il quale gli stessi, soci al 50% della Metalplex S.p.A., al di proseguire separatamente l'attività d'impresa svolta, intendevano attribuire ad una nuova società in via di costituzione, la Mdata System S.r.l., il ramo d'azienda che si occupava della produzione di software destinato al Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale e a Poste Italiane. In tale atto si prevedeva che, dopo la costituzione della nuova società, Michele Gallucci avrebbe trasferito le proprie azioni della Metalplex S.p.A., pari al 50% del capitale sociale, a Giampiero Gallucci e contestualmente la Metalplex, titolare di tutte le quote della nuova società, le avrebbe trasferite a Michele Gallucci. Negli articoli due e tre si regolavano i rapporti tra le due società in relazione ai contratti in corso. In particolare, si stabiliva che dal perfezionamento di tali atti, la Mdata Ssystem avrebbe eseguito per conto della Metalplex i contratti già in corso con il Ministero dell'Interno e con Poste Italiane “fino alla formalizzazione del definitivo trasferimento/voltura di detti contratti in favore della medesima NEWCO e comunque fino alla data del 30.09.2013”. La Metalplex avrebbe trasferito alla nuova società l'intero importo fatturato per la produzione realizzata dal ramo d'azienda ceduto a decorrere dal 1/6/2013 in relazione ai rapporti contrattuali (intrattenuti nell'ambito della RTI con Unysis S.p.A.) con il Ministero dell'Interno e le Poste Italiane. Per le attività fatturate nel 2012, anche se ancora





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

da svolgere nel 2013, la Metalplex avrebbe versato alla Mdata System Euro 52.500; il fatturato al 31/12/2012 era di spettanza della Metalplex. Per le attività svolte dal ramo d'azienda trasferito fino al 31/5/2013, ma non ancora fatturate, la Mdata System dal 1° luglio 2013 avrebbe trattenuto Euro 50.000 per ciascun mese impegnandosi a riversare in favore della Metalplex l'eventuale eccedenza. Per le attività svolte ancora dalla Metalplex dal 1° al 31 luglio 2013 la Mdata System avrebbe riconosciuto Euro 3000 al giorno.

Pertanto, la Mdata System S.r.l., con il giudizio arbitrale chiedeva il pagamento delle somme relative ad attività (indicate nelle fatture n. 1 e 9 del 2014 dalla stessa emesse) che, secondo la sua prospettazione, non potevano essere state effettuate se non in un periodo successivo al mese di giugno 2013.

Con un primo lodo parziale sottoscritto il 12/9/2016, il collegio arbitrale dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Metalplex S.p.A..

Con il lodo definitivo, sottoscritto il 29/3/2017 ed impugnato in questa sede, il collegio arbitrale, condannava la Metalplex al pagamento, in favore della Mdata System S.r.l., dell'importo di Euro 114.235,52, nonché dei quattro decimi delle somme spettanti per l'attività di manutenzione ed assistenza del software fornita al Ministero dell'Interno ed a Poste Italiane; compensava le spese per la difesa nella misura di due terzi e condannava la Metalplex al pagamento in favore della Mdata System del residuo terzo. Osservava, in particolare, condividendo in larga parte le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio, che il Ministero aveva eseguito il collaudo relativo alle attività oggetto della fattura solo in data 18/11/2013 e che non era stata prodotta documentazione *“sul cronoprogramma dei lavori previsti nei contratti e collaudati dal Ministero”*, tuttavia era possibile pervenire alla determinazione delle rispettive spettanze *“sulla base dei progetti approvati dal Ministero in data sicuramente anteriore all'inizio dei lavori”* nonché degli ordini richiamati nelle note del 18/11/2013 con le quali il Ministero aveva autorizzato l'emissione delle fatture da parte della Metalplex; in alcuni casi, peraltro, anche sulla base di quanto rilevato dal CTU, operava la ripartizione delle spettanze individuando il valore medio giornaliero della produzione ed attribuendo il relativo importo all'una o all'altra società in relazione al protrarsi nel tempo dell'attività.

La predetta decisione è stata impugnata dalla Metalplex S.p.A., con atto di citazione notificato il 21/2/2018, con il quale quest'ultima ha dedotto che:



- il lodo era nullo ai sensi dell'art. 829 comma 1° n. 11 per insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo: il collegio, infatti, pur dando atto della mancanza di documentazione idonea a collocare nel tempo le attività eseguite dalla Mdata System aveva comunque condannato la Metalplex al pagamento di notevoli somme in favore della prima; era pertanto del tutto incomprensibile il percorso logico che aveva condotto a tale decisione;

- sussisteva un valido motivo di revocazione in quanto era stato ottenuto un documento, formato successivamente alla decisione degli arbitri e che pertanto non poteva essere prodotto nel corso del giudizio arbitrale, decisivo ai fini della controversia; si trattava della dichiarazione di un dirigente del Ministero dell'Interno datata 11/5/2017 nella quale si affermava che i mandati di pagamento eseguiti il 5/3/2014 ed il 27/3/2014 avevano ad oggetto corrispettivi per attività svolte nel periodo 1/1/2013 – 30/6/2013;

- il lodo era viziato da errori nell'interpretazione di *"norme di diritto e processuali"*, in quanto non aveva tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Mdata System S.r.l. ed aveva errato nell'interpretazione dell'accordo quadro; inoltre le somme reclamate dalla Mdata System S.r.l. non erano dovute in quanto le relative attività erano state tutte svolte nel primo semestre 2013 come risultava dalla nota del Ministero del 6/3/2014, nonché da altri documenti già prodotti nel giudizio arbitrale; infine anche il consulente era incorso in errori e contraddizioni.

Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: *"1. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del lodo per tutti i motivi innanzi esposti ed accertare dichiarare la fondatezza del motivo di revocazione sopra in dettaglio esposto e per l'effetto: 2. Accertare e dichiarare l'infondatezza, illegittimità, incertezza, illiquidità ed inesigibilità delle pretese creditorie avanzate dalla MDATA System per tutti i motivi innanzi esposti e per gli effetti dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice in favore di quest'ultima parte. 3. Ad ogni modo, Accertare e dichiarare la infondatezza di qualsivoglia pretesa creditoria della Mdata nei confronti della Metalplex. 4. condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio"*.

Si è costituita, con comparsa depositata il 17/5/2018, la Mdata System S.r.l. che, dopo aver ricostruito l'intera vicenda, ha eccepito l'improcedibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 c.p.c., in quanto tardivamente iscritta a ruolo e, comunque, l'inammissibilità della stessa in quanto la Metalplex, anziché attenersi ai motivi di





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

impugnazione tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c., aveva sostanzialmente proposto un'impugnazione nel merito. Infine, quanto al motivo di revocazione, ha rilevato che lo stesso era tardivo, giacché avrebbe dovuto essere proposto entro trenta giorni della data del rinvenimento del documento, rimasta peraltro sconosciuta.

Ha pertanto concluso per la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione o, comunque, per il suo rigetto.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 30/5/2023 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari, ex art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve osservarsi che è infondata l'eccezione di improcedibilità dell'impugnazione. Ed infatti, l'impugnante ha iscritto a ruolo, in data 22/2/2018, l'impugnazione notificata il 21/2/2018, nel rispetto del termine di cui all'art. 348 c.p.c., applicandosi anche al giudizio di impugnazione del lodo le norme sul processo in appello (Cass. 1731/2001; Cass. 6517/2003; Cass. 13898/2014). È del tutto irrilevante, dunque, la circostanza della precedente notifica dell'atto di citazione non seguita da tempestiva iscrizione a ruolo; in base all'art. 358 c.p.c., infatti, si ritiene possibile riproporre l'impugnazione, ove non siano scaduti i relativi termini, qualora, come avvenuto nel caso di specie la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità non sia ancora intervenuta (Cass. 15895/2009; Cass. 13062/2007; Cass. SS.UU. 16162/2002).

2. Deve poi osservarsi che la Metalplex S.p.A. ha inteso proporre con un unico atto motivi di impugnazione per nullità e per revocazione del lodo che sono, però, tutti inammissibili.

2.1 Ed infatti, con il primo motivo di impugnazione per nullità, la Metalplex S.p.A. lamenta il vizio di cui all'art. 829 n. 11) c.p.c. (*"il lodo contiene disposizioni contraddittorie"*), sostenendo che il collegio avrebbe prima rilevato che non vi era documentazione idonea per individuare il periodo temporale in cui sarebbero intervenute le attività di cui la Mdata System S.r.l. chiedeva il pagamento e poi avrebbe comunque accolto parzialmente la domanda di quest'ultima, condannando la Metalplex S.p.A. al pagamento delle somme sopra indicate. Si tratta, tuttavia, di un motivo d'impugnazione



avente ad oggetto un errore di diritto o, comunque, di merito che nel caso di specie è precluso ai sensi dell'art. 829 comma 3° c.p.c., non essendo stata espressamente consentita dalle parti nella clausola compromissoria (art. 9 dell'accordo quadro).

L'art. 829 n. 11) c.p.c., infatti, non riguarda l'ipotesi di incoerenza della motivazione del lodo, come erroneamente ritiene l'impugnante, bensì quelle di contrasto tra varie parti del dispositivo del lodo che risultino così contraddittorie ed inconciliabili da rendere sostanzialmente inesequibile la pronuncia (Cass. 2531/2005), ovvero di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; il vizio oggetto della richiamata norma può anche consistere nella contraddittorietà della motivazione che, tuttavia, non si manifesti nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 (cfr. Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016; Cass. 2747/2021), ma che sia di tale gravità da rendere assolutamente incomprensibile la motivazione e tradursi quindi in una sostanziale inesistenza della stessa (Cass. 3768/2006; Cass. 6069/2004; Cass. 6986/2007; Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016; Cass. 2747/2021).

Senonché, come si evince dal contenuto sopra riportato, il lodo è caratterizzato da una motivazione chiara e comprensibile; gli arbitri infatti hanno ritenuto di decidere la controversia dando atto che non potevano trarsi elementi utili alla collocazione temporale delle attività svolte dalla Mdata System S.r.l. né dalla data del collaudo (18/5/2013), né da documenti che riferissero direttamente in ordine ai momenti in cui erano state compiute le diverse attività, bensì in base *“agli ordini richiamati in ciascuna delle suindicate note e pedissequamente riprodotti nelle due fatture emesse dalla Metalplex come mandante del RTI”* (cioè delle note del 18/11/2013 con le quali il Ministero dell'Interno aveva autorizzato l'emissione delle fatture) nonché *“dei progetti approvati dal Ministero in data sicuramente anteriore all'inizio dei lavori”* (cfr. pag. 14 del lodo). In alcuni casi ha poi condiviso la scelta compiuta dal CTU di individuare il valore giornaliero medio delle lavorazioni, riconoscendo poi in base ad esso le spettanze dell'una o dell'altra società (cfr., ad esempio, pagg. 15 e ss. del lodo). È evidente, quindi, che il provvedimento ha una sua motivazione del tutto comprensibile, che eventualmente può non essere condivisa nel merito, ma che certamente non dà luogo al vizio di cui al n. 11 dell'art. 828 c.p.c. nei termini sopra indicati. Per tali ragioni il primo motivo si risolve in una inammissibile impugnazione nel merito del lodo.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

2.2 Del pari inammissibile è il motivo di revocazione. L'art. 831 c.p.c. prevede infatti che il lodo è soggetto a revocazione, tra gli altri, nel caso previsto dall'art. 395 n. 3) e cioè quando *“dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”*. Orbene, la giurisprudenza ha precisato che il documento rinvenuto dopo la decisione, per dar luogo alla revocazione, deve essere preesistente ad essa (cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU. 16402/2007; Cass. 3362/2015; Cass. 20587/2015). Nel caso di specie il documento sul quale si fonda il motivo d'impugnazione reca la data dell'11/5/2017 ed è dunque successivo al lodo, sicché non può essere posto a fondamento dell'impugnazione per revocazione.

2.3 Infine, con il terzo motivo di impugnazione (*“Infondatezza della domanda proposta dalla MDATA – Erronea interpretazione delle norme di diritto e processuali”*) la Metalplex S.p.A. propone una serie di contestazioni nel merito riguardanti diversi aspetti della decisione. L'impugnante non ha specificato se si tratta di considerazioni poste a fondamento dell'impugnazione del lodo o (come sembrerebbe più logico) di argomentazioni svolte solo per l'eventuale fase rescissoria, sicché tali critiche vanno considerate come un autonomo motivo di impugnazione del lodo. Ovviamente lo stesso è inammissibile, giacché, come chiarito innanzi, *“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”* è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti (art. 829 comma 3° c.p.c.); nel caso di specie, invece, la clausola compromissoria (art. 9 dell'“accordo quadro”) non prevede alcunché.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della Metalplex S.p.A. al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro 260.000, per le sole fasi di studio (per la quale si possono liquidare Euro 1.500), introduttiva (per la quale si riconoscono Euro 1.000) e decisoria (per la quale si liquidano Euro 2.600), non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'impugnante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/02, in considerazione dell'inammissibilità dell'impugnazione. Tale norma può infatti essere applicata anche al giudizio di





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

impugnazione di lodo arbitrale, in considerazione della generica terminologia utilizzata dal legislatore, nonché del fatto che all'attività degli arbitri rituali viene ormai attribuita "*natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario*" (Cass. SS.UU. 24153/13), così che i rapporti tra i primi ed il secondo vengono ricondotti al concetto di competenza, con conseguente sostanziale avvicinamento del giudizio ex art. 829 c.p.c. ai mezzi di impugnazione ordinari.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per nullità e revocazione del lodo proposta dalla Metalplex S.p.A. nei confronti della Mdata System S.r.l.:

1. dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione;
2. condanna la Metalplex S.p.A. al pagamento, in favore della Mdata Sytem S.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.100 per compenso professionale ed Euro 765 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione all'Avv. Antonio Tiso per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 10 ottobre 2023.

Il Cons. estensore
Dr. Giovanni Galasso

La Presidente
Dr.ssa Caterina Molfino

